

Corte di Cassazione

Sezione V

SENTENZA CIVILE

Sentenza del 09/03/2004 n. 4764

Intitolazione:

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - Rendita catastale - Categoria e classe dell'immobile - Variazioni - Procedura di silenzio-assenso introdotta dal D.M. n. 701 del 1994 - Applicabilita' retroattiva - Esclusione - Conseguenze.

Massima:

In tema di catasto dei fabbricati, con l'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, e' stata introdotta una procedura di silenzio - assenso in ordine alle dichiarazioni di variazione dello stato dell'immobile - prescritte dall'art. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249), come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514 -, secondo la quale il dichiarante stesso propone la categoria, la classe e la relativa rendita catastale e la rendita proposta diviene definitiva ove l'ufficio tecnico erariale non provveda ad accertamenti entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione. Tale meccanismo di silenzio - assenso, tuttavia, dato il suo carattere eccezionale nei rapporti pubblicitici, non e' suscettibile, in assenza di espressa previsione, di applicazione retroattiva, con la conseguenza che, anteriormente all'emanazione di detto decreto ministeriale, non era consentito al contribuente commisurare unilateralmente il tributo dovuto (nella fattispecie, ICI) sulla base della semplice presentazione della denuncia di variazione, in assenza di un formale provvedimento di classamento da parte dell'UTE.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

Fatto - La signora F.M.C., quale proprietaria dell'immobile sito nel comune di..., via..., lo concedeva in locazione dapprima come laboratorio artigianale, classificato ai fini della rendita catastale nella categoria C/3 classe 9, e successivamente dal 1986 lo concedeva in locazione all'Archivio di Stato come magazzino-deposito classificato nella categoria D/8.

In data 28 settembre 1993, in conseguenza dell'introduzione dell'Ici, in dipendenza dal fatto che dal 1986, aveva stipulato un contratto di locazione con l'Amministrazione dello Stato, avanzava all'UTE de L'Aquila la richiesta di modifica della categoria di appartenenza dell'immobile dalla categoria c/3 classe 9 alla categoria D/8.

L'UTE non si pronunciava.

La F. commisurava il tributo dovuto per l'Ici alla categoria D/8.

In data 15 ottobre 1999, la contribuente reiterava l'istanza all'UTE, adducendo l'esistenza del medesimo presupposto della locazione dell'immobile all'Archivio di Stato come magazzino-deposito.

L'UTE, nello stesso anno 1999, riconosceva il classamento corrispondente alla categoria D/8.

Il comune de L'Aquila notificava alla F. l'avviso di accertamento in rettifica n. 9901200, relativo all'Ici per l'anno 1995, con cui rettificava la dichiarazione per l'Ici presentata per il 1995, contestava l'insufficiente versamento del tributo, richiedeva il pagamento della differenza dell'imposta, degli interessi e della sanzione irrogata per infedele denuncia.

La contribuente proponeva opposizione. In ricorso sosteneva l'infondatezza della presta tributaria in quanto basata sull'attribuzione della categoria C/3 classe 90 ed una rendita di L. 19.623.300, mentre trattatasi di categoria D/8 e di una rendita di L. 15.000.000; assumeva che

quest'ultima categoria, anche se attribuita nel 1999, doveva avere efficacia retroattiva dal 1993, poiche' ricognitiva di una situazione risalente al 1986; precisava che, nelle more del richiesto nuovo classamento, aveva versato l'imposta commisurata alla categoria C3 classe 5 in ragione del grado che l'immobile aveva subito.

La Commissione tributaria provinciale de L'Aquila, con sentenza n. 51/2000, rigettava il ricorso, motivando che la variazione del classamento poteva avere efficacia dalla data di presentazione dell'istanza del 16 ottobre 1999, essendo irrilevante la precedente istanza, evidentemente non formulata in modo conforme alla legge.

La F. proponeva gravame, lamentando che era stato ignorato il disposto degli artt. 3 e 20 R.D.L. n. 652/1939 che fa discendere il mutamento della categoria catastale dalla comunicazione dell'intervenuto cambiamento.

Il Comune resisteva.

La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello della contribuente. Veniva cosi' argomentato: la contribuente ragionevolmente aveva fatto affidamento sull'accogliemnto di quanto richiesto, affidamento da tutelare per il principio di certezza dei rapporti giuridici; all'incolpevole contribuente non poteva essere accollata una dichiarazione infedele, determinata non da sua colpa; non poteva essere pretesa un'imposta non rispondente alla capacita' contributiva; occorreva riconoscere la rendita catastale della categoria D/8 con efficacia retroattiva al 1993; conseguentemente, era insussistente l'obbligazione tributaria.

Avverso questa decisione il Comune de L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 24 gennaio 2002, con l'articolazione di quattro mezzi.

La contribuente ha resistito con controricorso, notificato il 27 febbraio 2002.

Diritto - Con il primo motivo, formulato in via principale, il Comune ricorrente ha dedotto la nullita' della sentenza in quanto redatta in violazione dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In particolare, viene rilevato che la motivazione della sentenza non e' ancorata ne' a norme giuridiche, ne' a princi'pi di diritto, limitandosi ad un generico richiamo a termini metagiuridici, comunque non riconducibili ne' a norme positive, ne' a princi'pi giuridici.

In via subordinata, con il secondo motivo, e' stata addotta la violazione degli artt. 12, 13 e 20, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. In modo specifico, si evidenzia che: la richiamata normativa, in ogni caso, esclude che il privato possa attribuire unilateralmente ai propri beni il classamento e la rendita; solo con le disposizioni dei D.M. 19 aprile 1994, n. 701, era stato introdotto un termine, decorso il quale, il silenzio dell'UTE assumeva li valore di provvedimento tacito di approvazione della nuova rendita catastale; prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 701/1994 non poteva opinarsi che la riduzione della rendita del fabbricato fosse stata tacitamente approvata darla autorita' amministrativa competente.

Con il terzo motivo, sembra subordinatamente proposto, e' stata denunciata la contraddittorieta' della motivazione ed il travisamento dei fatti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. Si lamenta, specificamente, che era stata omessa ogni motivazione circa il punto decisivo, costituito dalla ritenuta efficacia autoriduttiva dell'istanza del 28 settembre 1993 e circa il successivo punto decisivo, rappresentato dal fatto che nel 1999, quando la causa era gia' pendente, la F. avanzava la richiesta di nuova rendita, nonostante che la precedente istanza non fosse stata rigettata.

Con il quarto motivo, sempre subordinato alla formulazione del primo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 241/1990, in relazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), del codice di procedura civile. Si evidenzia che alquanto vago e generico risulta il richiamo ai princi'pi di trasparenza amministrativa introdotti con la L. n. 241/90; comunque, in tema di obbligo di conclusione del procedimento amministrativo si confondeva il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria - illegittimo, ma del tutto insignificante, stante anche l'inerzia del privato che non aveva attivato la speciale procedura ex art. 25 del testo unico degli impiegati civili dello

stato n. 3/1957 - con il silenzio-assenso, istituto di carattere non generale, bensì limitato ad ipotesi specifiche e peculiari: istituto che, nella materia de qua veniva introdotto con il D.M. n. 701/1994.

3. I quattro motivi di ricorso possono essere delibati congiuntamente, anche in considerazione della loro proposizione in via subordinata rispetto al primo.

La censura del Comune ricorrente è fondata.

Il principio della tutela dell'affidamento - oltre che della buona fede e della trasparenza (anche a volerlo applicare retroattivamente), il quale è improntato il sistema tributario per effetto dell'entrata in vigore dello "statuto del contribuente" (L. n. 212/2000), ed il concetto della capacità contributiva, costituente uno dei principi fondamentali della Costituzione in materia tributaria, offrono la possibilità di far valere ogni tipo di errore commesso in buona fede attraverso una specifica procedura, appositamente disciplinata. Orbene, nella fattispecie, tali principi risultano solo genericamente richiamati nell'impugnata decisione, senza indicazione di alcuna puntuale utilizzabilità nel caso concreto.

D'altronde, neppure la contribuente sembra essersene voluta avvalere.

Il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, con l'art. 12 (come sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 514), attribuisce all'esclusiva competenza dell'UTE l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. L'attività di tale Ufficio si esplica formalmente - e solo in questo modo - con la compilazione di una "tabella". Segue la pubblicazione di questa tabella mediante "deposito" presso gli Uffici del Comune e diffusione della notizia con "manifesto" del Sindaco, con la conseguente possibilità per gli interessati di attivare i ricorsi in prima e seconda istanza.

Nella medesima materia interveniva il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, contenente il regolamento per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali (e delle conservatorie dei registri immobiliari).

Specificamente, l'art. 1 del D.M. introduceva un meccanismo procedurale qualificabile come silenzioassenso. Prevede, infatti, che il titolare di diritti reali su un immobile presenti la dichiarazione di variazione dello stato dell'immobile, di cui all'art. 20 del citato R.D.L. n. 652/1939, contenente dettagliatamente tutti i dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Nella circostanza, lo stesso dichiarante propone l'attribuzione della categoria, della classe e della rendita catastale.

Dall'esegesi della norma si ricava che la rendita "proposta" diviene definitiva, ove l'Ufficio non provveda ad accertamenti "entro dodici mesi dalla data di prenotazione delle dichiarazioni".

Tuttavia, non vi è alcuna previsione normativa che consente di affermare che il richiamato D.M. n. 701/1994, cronologicamente alquanto successivo al R.D.L. n. 652/1939, sia applicabile retroattivamente fino a risalire al 1986, quando si verificava il presupposto del mutamento di destinazione locativa, e neppure fino al settembre 1993, epoca dalla quale la F. commisurava un, lateralmente il tributo dovuto per l'Ici alla categoria D/8 per il solo ratto di aver avanzato la richiesta di modifica, sulla quale l'Ufficio non si pronunciava. Ed il fondamento della retroazione dovrebbe addirittura rinvenirsi nell'istanza (reiterata) dell'ottobre 1999, secondo la tesi di parte contribuente, pur in assoluta assenza di alcuna specifica previsione.

Peraltro vertendosi in materia di applicazione retroattiva del silenzio-assenso (accoglimento tacito di un'istanza, conforme a legge, per effetto del decorso di un termine prefissato) - istituto questo certamente eccezionale nei rapporti pubblicistici (essendo, innegabilmente, più ricorrente di quello del silenzio-rifiuto) - occorre un'apposita disposizione che faccia espressamente retroagire il meccanismo procedurale.

In definitiva, essendo il provvedimento formale di classamento intervenuto solo nel 1999, questo non può retroagire fino a ritenersi operante ed efficace fino a comprendere gli anni in contestazione (1993, 1994 e 1995) 4 - In conclusione, l'esaminato ricorso del Comune de L'Aquila deve essere accolto. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata.

Poiché l'accoglimento del gravame si fonda sulla riconosciuta fondatezza della dedotta violazione di legge e non essendo necessari

ulteriori accertamenti di fatto, la controversia puo' essere definitivamente decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della F..

Sussistono giustificati motivi ex art. 62 del codice di procedura civile, correlabili alla novita' della questione, per pervenire ad un'equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intergo giudizio.